**Civile Ord. Sez. 2 Num. 10349 Anno 2019**
**Presidente: MANNA FELICE**
**Relatore: CRISCUOLO MAURO**
**Data pubblicazione: 12/04/2019**

**ORDINANZA**

sul ricorso 12440-2015 proposto da:

AGOSTINELLI LUCIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DURAZZO 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SCAPATO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI MINELLI, SANDRO GRANDESE giusta procura a margine del ricorso;

***- ricorrente -***

***contro***

AGOSTINELLI PAOLO TITO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO TREVISAN in virtù di procura a margine del controricorso;

***- controricorrente -***

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

02
103/19

avverso la sentenza n. 2518/2014 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 10/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

**RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO**

**1.** Agostinelli Lucio conveniva in giudizio il germano Paolo dinanzi al Tribunale di Venezia, al fine di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla morte della madre Baschiera Ida, regolata da testamento pubblico del 30 gennaio 2002.

Si costituiva il convenuto il quale, nel contestare la fondatezza della domanda avversa, in via riconvenzionale chiedeva dichiararsi l'invalidità del testamento, in quanto affetto da incapacità di intendere e di volere della testatrice, e chiedeva in ogni caso disporsi la riduzione delle disposizioni testamentarie, in quanto lesive della quota di legittima spettante al convenuto.

Sempre in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'attore alla restituzione degli importi indebitamente prelevati da questi dal conto correte e dal dossier titoli intestato alla defunta, con la condanna altresì al pagamento di un'indennità di occupazione del bene sito al Lido di Venezia, sia per la quota di 4/6 appartenente alla de cuius, sia per la quota di 1/6 spettante al convenuto, procedendo altresì allo scioglimento della comunione insistente su tale bene immobile.

Con una prima sentenza non definitiva n. 2069/2006 il Tribunale rigettava la domanda di annullamento del testamento nonché la domanda volta ad ottenere il pagamento di un'indennità di occupazione del bene in comunione, e con



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

successiva sentenza definitiva n. 2934 del 2008, dichiarava lo scioglimento della comunione ereditaria, assegnando all'attore la piena proprietà dell'immobile sito al Lido di Venezia, al convenuto i due dipinti caduti in successione e condannando il convenuto al versamento in favore dell'attore della somma di € 9.928,86.

Avverso tale sentenza proponevano appello principale Agostinelli Paolo ed appello incidentale Agostinelli Lucio, e la Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza n. 2518 del 10 novembre 2014, in riforma della sentenza gravata rideterminava la somme reciprocamente dovute tra i condividenti in ragione della collazione e del godimento esclusivo del bene immobile, compensando le spese di entrambi i gradi.

La sentenza di appello dopo aver richiamato il contenuto del testamento pubblico con il quale la de cuius aveva assegnato la sua quota sull'immobile in comunione al figlio Lucio, assegnando i due terzi dei titoli depositati sull'apposito dossier al figlio Paolo, prevedendo il riparto al 50 % dei residui beni, disattendeva in primo luogo la richiesta di disporre una CTU per determinare gli interessi sulle somme donate, occorrendo al riguardo fare applicazione dell'art. 745 c.c.

Quanto al motivo di appello principale che verteva sull'appartenenza esclusiva al figlio Paolo di alcune delle somme transitate sul conto materno, la sentenza rilevava che dalla prova espletata in grado di appello era emerso che effettivamente alcuni assegni ivi versati erano relativi a compensi professionali maturati dal solo Paolo, e che pertanto i

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

relativi importi andavano detratti dall'ammontare delle somme cadute in successione, e precisamente per un importo pari ad € 74.462,75.

Ne derivava che mentre Lucio era tenuto a porre in collazione donazioni di denaro per un importo di € 24.607,00, Paolo doveva porre in collazione donazioni di importo pari ad € 63.121,25 (pari alla differenza tra le somme trasferite dalla de cuius a favore della parte e l'importo invece riconducibile a proventi della sua attività professionale), con la conseguenza che previa compensazione delle due diverse donazioni, Paolo doveva a Lucio la differenza di € 19.257,00.

In relazione al valore del bene immobile assegnato per intero a Lucio, la Corte d'Appello rilevava che la stima alla data di apertura della successione era di circa € 300.000,00, sicchè avendo la de cuius assegnato la sua quota pari a 4/6 al figlio Lucio, la quota di 1/6 dell'appellante era stata correttamente valutata in € 50.000,00 in vista dell'attribuzione dell'intero all'appellato.

Dopo avere evidenziato che in successione cadeva anche il saldo di un conto corrente della de cuius pari ad € 4.037,53, in relazione al dossier titoli, si rilevava che l'importo dei valori ivi depositati era pari alla data della morte ad € 149.964,29, sicchè in base al testamento i due terzi spettavano a Paolo che aveva però ricevuto dal fratello (che gestiva tale rapporto bancario) solo la somma di € 81.155,35, essendogli ancora dovuta la somma di € 18.823,83, alla quale doveva aggiungersi il 50 % del residuo terzo, atteso che in base al

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

testamento tutte le altre attività ereditarie andavano ripartite per metà tra i due fratelli.

Dopo avere ricordato che per effetto dell'assegnazione esclusiva della proprietà dei quadri all'appellante principale, questi doveva al fratello il 50 % del loro valore (pari ad € 17.500,00), la Corte distrettuale andava ad affrontare il tema relativo all'occupazione esclusiva della casa al Lido di Venezia da parte dell'attore.

I giudici di appello ritenevano non condivisibile l'assunto dei giudici di prime cure che avevano disatteso la domanda, occorrendo avere riguardo al fatto che il godimento esclusivo era avvenuto in un'epoca nella quale l'occupante era titolare solo di una quota di 1/6 della proprietà.

Quanto alla quota appartenente alla madre, la sentenza reputava che, alla luce anche delle annotazioni presenti sulle agende tenute dalla defunta, e tenuto conto dei rapporti di parentela esistenti tra le parti, fosse stata offerta la prova che Lucio avesse effettivamente corrisposto un canone per l'occupazione del bene, e ciò già a partire dal 1974, allorquando era iniziata la fruizione del bene.

Era quindi da escludersi che sussistesse un debito dell'attore nei confronti dell'eredità.

Diversa conclusione andava invece raggiunta quanto al credito vantato dal convenuto.

In primo luogo era da ritenersi prescritta ogni pretesa risalente ad oltre cinque anni prima dalla proposizione della domanda di pagamento dell'indennità di occupazione relativa alla quota

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

appartenente all'appellante principale (domanda avanzata con la memoria di costituzione del 24/12/2003.

In relazione al periodo tra il 24/12/1998 e la data di apertura della successione (7/12/2002), i giudici di appello liquidavano un'indennità determinata in via equitativa in € 8.500,00, tenuto conto dell'importo del canone mensile.

Lucio era però rimasto nel godimento esclusivo del bene anche dopo la morte della madre e doveva quindi un'indennità pari ad € 9.650,00 sino al mese di maggio del 2007, dovendo poi corrispondere per il periodo successivo e sino alla data della sentenza di primo grado (con la quale era stata attribuita la proprietà esclusiva del cespite all'appellato) la somma di € 3.527,54.

In merito alla deduzione di Lucio secondo cui era la madre a tacitare l'altro figlio per l'occupazione esclusiva del bene anche per la quota di sua spettanza, la Corte d'Appello osservava che non era provato che effettivamente la madre provvedesse a tanto e ciò per il periodo non coperto da prescrizione, mentre la maturata prescrizione per il periodo precedente rendeva tale accertamento privo di rilevanza.

Tuttavia, anche in relazione a tale periodo anteriore, che riguarderebbe anche un'epoca anteriore alla morte del padre, e quindi un periodo nel quale l'appellante non era ancora titolare di alcuna quota sul bene, la sentenza d'appello, pur dando atto che l'appellante principale aveva riconosciuto di avere ricevuto alcune somme dalla madre, non era però chiaro se le stesse si riferissero al periodo in cui Paolo non era ancora comproprietario ovvero al periodo successivo (avendo altresì

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Paolo specificato che si trattava di una contropartita del vantaggio che Lucio aveva tratto dall'utilizzo esclusivo del bene).

Quindi la sentenza d'appello rigettava la richiesta di Paolo di rimborso di spese mediche sostenute per la madre, e quella di Lucio di rimborso di spese per badanti ed altre causali, ritenendo che tali pretese non fossero state adeguatamente supportate da prova.

Infine, andava respinta la domanda di riduzione avanzata da Paolo, posto che, tenuto conto delle assegnazioni disposte con il solo testamento e delle donazioni ricevute in vita, aveva ottenuto beni di valore largamente superiore all'ammontare della sua quita di riserva pari ad un terzo.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Agostinelli Lucio sulla base di tre motivi.

Agostinelli Paolo ha resistito con controricorso.

**2.** Con il primo motivo di ricorso, relativamente alla decisione concernente la liquidazione dei titoli depositati sul dossier intestato alla de cuius, si denuncia, ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione del dovere del giudice di esaminare un elemento essenziale della pronuncia (quello indicato dall'art. 132 co. 2 c.p.c. ragioni di fatto e di diritto della decisione) nonchè ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 228 e 229 c.p.c.

Assume parte ricorrente che erroneamente sarebbe stato ritenuto provato il versamento in favore della controparte della sola somma di € 81.155,35, quale quota parte dei titoli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

depositati sul dossier intestato alla de cuius (e per un importo complessivo di € 149.964,29), riconoscendosi in tal modo un credito residuo (ed in relazione alla quota di due terzi assegnata per testamento) di € 18.823,83, laddove, come riportato anche nella CTU, lo stesso consulente di parte appellante principale aveva precisato che il proprio cliente aveva ricevuto somme di importo pari ad € 92.864,00, emergendo quindi un credito residuo di gran lunga inferiore a quello riconosciuto dai giudici di appello.

Tale affermazione troverebbe poi riscontro anche nel contenuto di altri scritti difensivi della controparte, con la conseguenza che è del tutto incongruo il ragionamento dei giudici di appello che hanno individuato una diversa somma come percepita dal controricorrente.

Inoltre nel corso del giudizio di primo grado non vi era mai stata una contestazione circa l'ammontare della somme percepite dal convenuto, risultando quindi evidente la violazione dell'art. 115 c.p.c.

Il motivo è infondato.

Ed, invero deve ritenersi che non sussista la dedotta nullità della sentenza per la violazione dell'art. 132 c.p.c. avendo la Corte d'Appello adeguatamente motivato le ragioni in base alle quali ha ritenuto di riconoscere un residuo credito in favore dell'appellante principale, in relazione alla quota di due terzi dei titoli attribuitagli per testamento, dovendosi altresì escludere che la doglianza de qua possa aver migliore sorte ove valutata come denuncia, ai sensi del n. 5 dell'art. 360 co. 1 c.p.c., di omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

In tal senso rileva la precisazione contenuta in sentenza a pag. 21 laddove la cifra ritenuta essere corrispondente a quanto incassato, viene tratta dalle affermazioni dello stesso appellante principale a pag. 34 dell'atto di appello, dandosi altresì atto che effettivamente i consulenti di parte avevano riferito di un importo superiore, ma senza che fosse risultata l'esattezza della diversa cifra indicata dai medesimi.

Una volta esclusa la carenza di motivazione della decisione gravata, o l'omessa valutazione di un fatto decisivo, quanto alla dedotta violazione di legge, in disparte l'evidente lacunosità del ricorso in relazione al principio di specificità di cui all'art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c. nella parte in cui non si riporta con precisione il contenuto delle dichiarazioni del CTP, attestanti un maggiore importo ricevuto dal convenuto, ovvero laddove si riporta in maniera assolutamente parziale il contenuto degli scritti difensivi dello stesso convenuto (essendo peraltro il richiamo al tenore dell'atto di appello quanto alla somma da ricevere da parte della controparte contrastato dal diverso richiamo allo stesso atto di appello compiuto dalla Corte distrettuale), ed esclusa altresì la possibilità di applicare ratione temporis la novellata previsione di cui all'art. 115 c.p.c. (trattandosi di giudizio già pendente alla data del 4 luglio 2009), va in ogni caso esclusa la valenza confessoria degli scritti difensivi richiamati nel motivo.

In tal senso la costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato che (cfr. da ultimo Cass. n. 4908/2017) le dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta, contenenti affermazioni relative a fatti sfavorevoli al proprio rappresentato

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

e favorevoli all'altra parte, non hanno efficacia di confessione ma possono soltanto fornire elementi indiziari qualora l'atto sia sottoscritto dal difensore e non dalla parte personalmente (cnf. Cass. n. 4744/2005).

Analoga regola è stata poi affermata anche in relazione alle dichiarazioni rese dal consulente di parte, essendosi ribadito che (cfr. Cass. n. 21827/2013) la relazione tecnica di parte prodotta in giudizio, dalla quale si traggono elementi a favore della controparte, non assume valore di confessione, la quale è atto della parte e va espressa in relazione ad un fatto in essa esplicitato, non rilevando, a tal fine, la mera inferenza logica di un'ammissione del consulente (conf. Cass. n. 93/1990).

In assenza anche dell'allegazione che gli scritti richiamati da parte ricorrente recassero anche la sottoscrizione della parte rappresentata, deve quindi escludersi la possibilità di attribuire loro valenza confessoria, valendo al più come elementi indiziari, il cui apprezzamento rientra nell'insindacabile valutazione del giudice di merito.

**3.** Il secondo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 112, 115 e 345 c.p.c. e 2909 c.c., nonché ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per la violazione del dovere del giudice di esaminare un elemento essenziale della pronuncia (quello indicato nell'art. 132 co. 2 c.p.c.: " ragioni di fatto e di diritto della decisione: radicale contraddittorietà tra il contenuto del testamento - divisione a metà tra i coeredi del residuo - ed il decisum).

Si contesta in particolare la decisione dei giudici di appello che nel valutare la portata del testamento della de cuius, hanno

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ritenuto che, ferma restando la destinazione al figlio Paolo dei due terzi del denaro della de cuius conservato sotto forma di titoli, anche il residuo terzo andasse diviso a metà tra tutti i figli, reputando estesa anche a tale quota l'ulteriore disposizione che prevedeva che "tutto il resto delle mie proprietà di beni mobili, denaro, ecc., venga diviso a metà tra i miei figli".

Si deduce che tale ultima previsione non potesse riguardare anche i titoli che erano stati divisi dalla testatrice tra i figli nelle quote di due terzi ed un terzo, essendo sottratti alla divisone per la metà del residuo.

Trattasi di un'interpretazione che era pacifica tra le parti e che non era stata mai posta in precedenza in discussione essendosi sul punto formato un giudicato implicito.

Ribadita l'insussistenza anche in relazione a tale motivo del vizio di nullità della sentenza per carenza di motivazione, dovendosi altresì escludere la sua convertibilità nella diversa censura di cui al n. 5 dell'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., non avendo la parte esattamente individuato il fatto decisivo di cui sarebbe stata omessa la disamina, il motivo deve reputarsi infondato.

Ed, invero, ribadito altresì il principio per cui l'accertamento della volontà testamentaria, risolvendosi in una indagine di fatto da parte del giudice di merito, è, quindi, sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole di ermeneutica legali o (in passato) per vizi logici e giuridici attinenti la motivazione (così Cass. n. 7422/2005), non appare obiettivamente censurabile l'esegesi della scheda testamentaria compiuta da parte del giudice di appello, in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

quanto, attesa anche la mancata deduzione della violazione delle regole di ermeneutica negoziale, la lettura che il ricorrente offre della scheda testamentaria è solo una delle potenziali alternative offerte all'interprete, non palesandosi l'assoluta insostenibilità di quella diversa offerta da parte della sentenza gravata, volta cioè a ricomprendere nel residuo da dividere a metà tra i condividenti anche il terzo dei titoli che residuavano una volta effettuata l'assegnazione dei due terzi in favore dell'erede Paolo.

Né appare condivisibile l'assunto secondo cui i giudici di primo grado avessero già provveduto allo scioglimento della comunione ritenendo di fatto che il terzo dei titoli fosse stato assegnato implicitamente a Lucio, posto che manca un'affermazione esplicita in tal senso (né lo stesso ricorrente evidenza che vi sia nella sentenza del Tribunale).

Inoltre il silenzio serbato sul punto dalle parti, non permette a maggior ragione di ritenere che si tratti di fatto non contestato, dovendo in ogni caso prevalere la valutazione in diritto compiuta dal giudice di appello circa l'esatta portata della scheda testamentaria.

Peraltro deve ritenersi che con la proposizione dell'appello, volto a rimettere in discussione, con la contestazione delle partite di dare ed avere tra i coeredi, la concreta ripartizione dell'asse relitto, sia stata posta in discussione anche la corretta esegesi della scheda testamentaria, dovendosi stabilire le modalità di riparto dei beni sulla base delle volontà testamentarie, essendo quindi libero il giudice di appello di pervenire alla divisione secondo il proprio personale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

apprezzamento della portata delle volontà testamentarie.

**4.** Il terzo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 115, 116, 228 c.p.c. e 2730, 2733 e 737 c.c..

Si rileva che erroneamente sono stati riconosciuti dei crediti in favore della controparte in relazione al godimento esclusivo della casa sita al Lido di Venezia.

A tal fine si richiama quanto statuito dai giudici di appello che hanno ritenuto che fosse stata offerta la prova circa l'avvenuto pagamento dei canoni di affitto da parte del ricorrente nelle mani della madre, e ciò sin dal 1974 allorquando Lucio aveva iniziato a fruire del bene.

Tale affermazione sarebbe però contraddittoria con il riconoscimento di un debito da indennizzo in favore del fratello. Ed, infatti, pur ribadita la prescrizione del diritto di Paolo ad ottenere un indennità di occupazione per il periodo anteriore al 24/12/1998, non si giustifica l'attribuzione di un'indennità per il periodo successivo, pur in presenza dell'affermazione secondo cui il ricorrente versava i canoni di locazione alla madre.

Inoltre sarebbe stata del tutto trascurata la portata confessoria della dichiarazione resa dal fratello in sede di interrogatorio formale, laddove ha ammesso di avere ricevuto dalla madre la somma di £. 35.000.000, giustificata quale risarcimento per il fatto che il fratello aveva fruito per taniti anni dell'immobile al Lido di Venezia, laddove invece il ricorrente aveva dovuto sostenere da solo tutti gli sforzi economici per acquistare una propria abitazione.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il motivo in parte qua è fondato.

Invero, i giudici di appello hanno nella sostanza ritenuto che fosse stata offerta la prova che sin dal 1974, sebbene con modalità informali, il ricorrente avesse versato nelle mani della madre una somma a titolo di canone di locazione per il bene oggetto di causa e che ciò sia avvenuto sino alla data della morte della de cuius.

Ne deriva che, essendo incensurata la conclusione del giudice di appello secondo cui la pretesa del controricorrente ad un'indennità per il periodo anteriore al 24/12/1998 sarebbe prescritta, il ricorrente sarebbe stato condannato a versare un'indennità di occupazione in favore della controparte per la fruizione del medesimo bene per il quale si è ritenuto dimostrato il pagamento del canone di locazione in favore dell'altra comproprietaria (agente nella fattispecie, quanto meno quale utile gestore, alla luce della giurisprudenza di questa Corte), sicchè in parte qua la sentenza avrebbe posto a carico del ricorrente una condanna al versamento di somme che risultava avere già corrisposto per il godimento del bene.

Del pari fondate appaiono le censure quanto alla valutazione circa la rilevanza nella vicenda dell'ammissione da parte di Paolo di avere ricevuto delle somme dalla madre.

In tal senso, come risulta puntualmente richiamato in ricorso, in sede di interrogatorio formale tenutosi in data 19/2/2013, il convenuto ebbe a riconoscere di avere ricevuto negli anni 1991-92 la somma di 35 milioni delle vecchie lire dalla madre, specificando che si trattava di somma versata a titolo di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

risarcimento per il fatto che il fratello aveva invece fruito per molti anni dell'immobile poi caduto in successione.

I giudici di appello, pur rilevando che si trattava di una somma ricevuta in un'epoca per la quale sarebbe operante la prescrizione della pretesa indennitaria del convenuto, hanno però respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere la restituzione della somma alla massa a titolo di ripetizione dell'indebito ovvero quale collazione di una donazione ricevuta dal germano, ritenendo che non era chiaro se tale dazione fosse riferibile al periodo nel quale il convenuto era già divenuto comproprietario del bene a seguito della morte del padre (1988), ovvero a quello successivo, valorizzando altresì la precisazione resa dallo stesso convenuto secondo cui la somma era una contropartita del vantaggio accordato all'altro fratello con la fruizione del bene.

La conclusione dei giudici di appello non appare però condivisibile.

Ed, invero, fermo restando il principio della inscindibilità dell'apprezzamento della dichiarazione confessoria espresso dall'art. 2734 c.c., proprio il riferimento alla giustificazione addotta dal controricorrente per tale elargizione avrebbe imposto alla Corte di merito di dover adeguatamente valutare la effettiva portata giuridica di tale dazione.

Ed, invero, esclusa la ricorrenza di un fatto illecito idoneo a generare una pretesa risarcitoria nella condotta di un genitore che consenta a solo uno dei figli di poter fruire di un proprio bene, ed avendo in precedenza ritenuto che non fosse stata offerta la prova che la madre avesse riversato al figlio Paolo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

una somma quale quota parte dei canoni percepiti dal figlio Lucio, la stessa giustificazione addotta dalla controparte per tale elargizione imponeva di verificare se la causa della dazione fosse da rinvenire in un intento liberale (essendo eventualmente finalizzata ad assicurare un riequilibrio tra le posizioni dei figli, riscontrando altresì se ricorrano le condizioni per l'applicazione della norma di cui all'art. 783 c.c.), con la conseguente sottoposizione della stessa al regime della collazione, ovvero se fosse priva di una valida giustificazione causale, legittimando quindi la pretesa di includere tale somma nel relictum.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione a tale motivo, con rinvio per nuovo esame.

Va invece disatteso il motivo di ricorso nella parte in cui, in relazione alle somme assegnate alla controparte per la fruizione esclusiva del bene in epoca successiva all'apertura della successione, si sostiene che nulla sarebbe dovuto, in quanto sarebbe stata offerta la prova del versamento da parte del ricorrente di una somma mensile in favore del fratello.

Rileva sul punto che i giudici di appello a pag. 25 hanno già esaminato tale aspetto, ritenendo che la richiesta del ricorrente non potesse trovare accoglimento in quanto non erano stati provati i pretesi pagamenti, non essendo stato nemmeno indicato quando sarebbero avvenuti, stante la negazione sul punto della controparte.

A pag. 17 del ricorso, si sostiene che in realtà sarebbero provati i bonifici bancari, ma la deduzione risulta evidentemente formulata in violazione del principio di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

specificità di cui all'art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c., mancando la puntuale indicazione di quando tali prove documentali siano state introdotte nel processo e dove le stesse siano attualmente rinvenibili all'interno delle produzioni di parte.

Infine va del pari disatteso il motivo di ricorso nella parte in cui si duole dell'erronea applicazione dell'art. 745 c.c., avendo i giudici di appello ritenuto che le donazioni da portare in collazione, aventi ad oggetto somme di denaro, sarebbero produttive di interessi solo a far data dall'apertura della successione.

La doglianza che investe il differente trattamento che ricevono le donazioni di somme di denaro rispetto alle donazioni relative ad altri beni, in quanto per le prime non si potrebbe tenere conto degli effetti prodotti dall'inflazione, mira nella sostanza a contestare la piana applicazione della norma di cui all'art. 745 c.c., che ribadisce la portata del principio nominalistico, suggerendo in tal modo non già una diversa lettura della norma, quanto una sua latente incostituzionalità che deve però essere esclusa alla luce degli interventi della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 64/1988 e n107/1981), che hanno ribadito che è proprio il differente oggetto della donazione ad imporre una disciplina differenziata, competendo alla discrezionalità del legislatore ordinario stabilire quale sia la soluzione da adottare ( cfr. Corte Cost. n. 230/1985).

**5.** Il giudice del rinvio che si designa in una diversa sezione della Corte d'Appello di Venezia, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

**P. Q. M.**

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La Corte accoglie il terzo motivo nei limiti di cui in motivazione, e rigettati gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Venezia che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 16 gennaio 2019.

**Il Presidente**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
*Dott.ssa Simona Cicarello*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
*Roma,* 12 APR. 2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale